



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Edilizia Privata, Piani Urbanistici Attuativi e Urbanizzazione

Inserimento N. 206 del 30/10/2019

Ordinanza n. 201 del 30/10/2019

OGGETTO: ORDINANZA DINIEGO CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

IL SINDACO

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», coordinato con la Legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati in particolare:

- l'art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità all'art. 5, comma 2, della legge 225/92;
- l'art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dal sisma «*adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi*»;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato n° 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*»;

Dato atto:

- che ai sensi delle sopra citate Ordinanze del Commissario delegato n° 29 del 28 agosto 2012, n° 51 del 5 ottobre 2012, n° 86 del 6 dicembre 2012 e loro modifiche e integrazioni le domande di contributo devono essere inoltrate ai Comuni – art. 4 – che determinano il contributo ammissibile – art. 5;
- della propria competenza, in conformità a quanto disposto sul piano generale dall'art. 54 TUEL che assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti;

Richiamato inoltre l'art. 12 'Esclusione dai contributi': «1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17, L.R. 23/2004).»;

Vista nello specifico la domanda di contributo n° **3RCR/2014** – prot. 15293 del 06/05/2014 – presentata in conformità all'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario delegato n° 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i.;

Visti:

- l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla L.R. 23/2004 prot. 16128 del 13/05/2014;
- la nota in data 13/05/2014 prot. 16219 con la quale si comunicavano le condizioni per la concessione dei contributi, interrompendo contestualmente i termini del procedimento;

Dato atto che:

- l'immobile è stato oggetto di pignoramento nell'anno 2016 (espropriazione forzata immobiliare n. 140/2016), la cui trascrizione è avvenuta in data 10/03/2016 al Reg. Part. n. 6620;
- in data 25/09/2018 il Tribunale di Modena ha decretato il trasferimento dell'immobile al sig. [OMISSIS...] (atto Rep. 20584/2018);
- in data 30/04/2019 il geom. [OMISSIS...] ha trasmesso un'integrazione documentale relativa alla richiesta di contributi per la ricostruzione di cui all'oggetto, assunta agli atti con prot. 27217/2019;
- in data 02/05/2019 il sig. [OMISSIS...] ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (prot. 17237/2019) al fine di sanare le difformità riscontrate nell'avvio di procedimento sanzionatorio sopra citato;
- in data 24/07/2019 il competente servizio regionale ha fornito il seguente chiarimento interpretativo alla richiesta inoltrata dall'ufficio scrivente in data 10/04/2019: «Nel caso l'atto di pignoramento sia stato trascritto dopo gli eventi sismici del maggio 2012, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, co. 2, delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012, se il proprietario alla data del sisma è anche beneficiario del contributo (ossia è destinatario di provvedimento di concessione da parte del Comune), l'acquirente all'asta subentrerà con i medesimi diritti ed obblighi derivanti dalla concessione del contributo. In caso contrario, ossia se il proprietario alla data del sisma non è beneficiario del contributo, l'acquirente all'asta non avrà alcun diritto a percepire il contributo per la riparazione / ricostruzione dell'immobile.»;

Viste:

- l'istruttoria tecnica prot. 40772 del 18/10/2019, conclusasi con esito negativo;

- la comunicazione prot. 40781 del 18/10/2019 con la quale sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:
 - **all'epoca del trasferimento dell'immobile, a seguito di pignoramento del bene, il proprietario alla data del sisma non risultava beneficiario di contributi per la ricostruzione**, in quanto l'istanza avanzata era stata interrotta in data 13/05/2014 con prot. 16219, subordinando l'esito positivo del procedimento all'avvenuta sanatoria delle difformità riscontrate nell'avvio di procedimento sanzionatorio prot. 16128 del 13/05/2014;

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenute osservazioni;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, che definiscono le competenze del Sindaco;
- lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

ORDINA

- **di diniegare l'assegnazione del contributo per i lavori di riparazione dell'edificio in oggetto, richiesto con istanza assunta agli atti al prot. 15293 del 06/05/2014**, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato n° 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i.

INCARICA

- il Servizio Edilizia Privata, PUA, Urbanizzazioni, Ambiente, di notificare la presente ordinanza alle parti interessate.

Distinti saluti.

Castelfranco Emilia, 30/10/2019

Il Sindaco
Giovanni GARGANO

Documento elaborato in formato PDF/A, firmato digitalmente ed
inviato a mezzo PEC ai sensi delle normative vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Bruno Marino, Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.

Si comunica che contro il presente provvedimento:

- è ammesso ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Modena entro 30 giorni dalla data di notifica o dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n.241;

ovvero

- è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna) da notificarsi a questo Comune e a eventuali controinteressati nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione di questo stesso provvedimento da depositarsi presso la Segreteria del Tribunale medesimo entro i successivi 30 giorni con l'atto impugnato e la prova dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6.12.1971 n. 1034.

E' altresì ammesso, in alternativa, ricorso straordinario per motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della notifica di questo provvedimento, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Castelfranco Emilia, 30/10/2019

Il Sindaco
Giovanni Gargano

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)